

22 | 11
2019

Tax & Legal Alert #6

Circolare informativa

INDICE

1. NUOVE MODALITÀ DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI NEL MODELLO F24_____	2
2. IMPOSTE INDIRETTE: NOVITÀ INTRODOTTE DAL “DECRETO FISCALE” _____	4
3. ALTRE NOVITÀ INTRODOTTE DAL “DECRETO FISCALE” _____	5
4. FATTURE ELETTRONICHE - PROROGHE _____	7
5. LIMITE UTILIZZO CONTANTE _____	8
6. VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI E DEI CONTRIBUTI NELL’AMBITO DEI CONTRATTI DI APPALTO O DI PRESTAZIONE DI OPERE E SERVIZI _____	8
7. START UP INNOVATIVE: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI _____	10
8. MODIFICHE DELLA DISCIPLINA PENALE E DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI _____	11
9. RIAPERTURA TERMINI PRIMA RATA DEFINIZIONE AGEVOLATA 2019 _____	13
10. REVISIONE DELLA TASSAZIONE IN MATERIA DI GIOCHI _____	13
11. PREVENZIONE DELLE FRODI NEL CAMPO DELLE ACCISE E NEL SETTORE DEI CARBURANTI, IDROCARBURI E ALTRI PRODOTTI _____	14

1. NUOVE MODALITÀ DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI NEL MODELLO F24

(D.L. 124/2019, art. 3 commi 1-3, 5, 6 e art. 2)

Sono riviste le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2019, quindi da quelli emergenti dai modelli dichiarativi 2020.

In particolare:

- come per i crediti IVA, viene esteso alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’IRAP l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a € 5.000 annui; tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione munita di apposito visto di conformità.
Per i crediti maturati nel periodo d’imposta in corso al 31/12/2018, emergenti dai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, rimangono invece applicabili le precedenti disposizioni che non prevedevano l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emergono;
- viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:
 - di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP;
 - dei crediti d’imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In pratica, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l’utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato, mentre prima era previsto

solo in caso di modelli F24 “a saldo zero” o di particolari crediti d’imposta agevolativi;

- viene esteso l’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta (es. per ritenute alla fonte, rimborsi da modelli 730, “bonus Renzi”/“bonus 80 euro”), indipendentemente dal possesso della partita IVA.

Viene inoltre prevista, a decorrere dalle deleghe di pagamento presentate da marzo 2020, una sanzione nei confronti del contribuente per il quale l’Agenzia delle Entrate, ravvisando profili di rischio, ha preventivamente bloccato il modello F24 contenente compensazioni disponendone lo scarto. Detta sanzione, che non ammette il cumulo giuridico né alcuna forma di definizione agevolata, ammonta ad € 1.000 per ciascuna delega di pagamento scartata e viene contestata mediante cartella di pagamento, con diretta iscrizione a ruolo. Ove il contribuente paghi la

sanzione entro 30 giorni dall’apposita comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate, l’iscrizione a ruolo non viene eseguita. In ogni caso, il contribuente può far presente all’Agenzia delle Entrate elementi valutati erroneamente o non considerati.

Si precisa infine che è esclusa la possibilità di compensazione per i contribuenti a cui sia stato notificato il Provvedimento ex art. 35, comma 15-bis, del D.P.R. 633/1972:

- di cessazione della partita IVA, per qualsiasi credito;
- di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES per i soli crediti IVA.

Di seguito si riepilogano le modalità di presentazione dei modelli F24 (ovvero quando diviene necessario l’utilizzo dei servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate) per i soggetti titolari, e non, di partita IVA in relazione ai crediti maturati prima e dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2019:

Modalità di presentazione dei modelli F24 - Crediti maturati <u>PRIMA</u> del periodo d’imposta in corso al 31/12/2019		
Casistica	Soggetti titolari di partita IVA	Soggetti non titolari di partita IVA
Modelli F24 <u>senza compensazioni</u> (con saldo a debito di qualsiasi importo)	<u>Obbligo</u> di utilizzo dei servizi bancari (es. Home Banking) <u>Facoltà</u> di utilizzo dei servizi telematici dell’AE (“F24 online”, “F24 web” o “F24 cumulativo”).	Modello cartaceo <u>Facoltà</u> di utilizzo dei servizi - bancari (es. Home Banking); - telematici dell’AE (“F24 online”, “F24 web” o “F24 cumulativo”).
Modelli F24 <u>che presentano compensazioni, con saldo a debito</u>	<u>Obbligo</u> di utilizzo dei servizi telematici dell’AE (“F24 online”, “F24 web” o “F24 cumulativo”). In caso di compensazioni “ <u>interne</u> ” o “ <u>verticali</u> ” è possibile avvalersi dei servizi bancari (es. Home Banking)	<u>Obbligo</u> di utilizzo dei servizi bancari (es. Home Banking) <u>Facoltà</u> di utilizzo dei servizi telematici dell’AE (“F24 online”, “F24 web” o “F24 cumulativo”).
Modelli F24 <u>che presentano compensazioni a saldo zero</u>	<u>Obbligo</u> di utilizzo dei servizi telematici dell’AE (“F24 online”, “F24 web” o “F24 cumulativo”).	
Modelli F24 <u>che presentano compensazioni con crediti d’imposta a fini agevolativi</u>	<u>Obbligo</u> di utilizzo dei servizi telematici dell’AE (“F24 online”, “F24 web” o “F24 cumulativo”) in relazione ai codici tributo indicati negli Allegati 1 e 2 della Risoluzione 68/2017.	<u>Obbligo</u> di utilizzo dei servizi telematici dell’AE (“F24 on line”, “F24 web” o “F24 cumulativo”) in relazione ai codici tributo indicati nell’Allegato 1 della Risoluzione 68/2017.

Modalità di presentazione dei modelli F24 - Crediti maturati <u>DAL</u> periodo d'imposta in corso al 31/12/2019		
Casistica	Soggetti titolari di partita IVA	Soggetti non titolari di partita IVA
Modelli F24 <u>senza compensazioni</u> (con saldo a debito di qualsiasi importo)	<u>Obbligo</u> di utilizzo dei servizi bancari (es. Home Banking) <u>Facoltà</u> di utilizzo dei servizi telematici dell'AE ("F24 online", "F24 web" o "F24 cumulativo").	Modello cartaceo <u>Facoltà</u> di utilizzo dei servizi - bancari (es. Home Banking); - telematici dell'AE ("F24 online", "F24 web" o "F24 cumulativo").
Modelli F24 <u>che presentano compensazioni, con saldo a debito</u> anche per crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta (ritenute alla fonte, rimborsi da 730, "bonus Renzi"/"bonus 80 euro")	<u>Obbligo</u> di utilizzo dei servizi telematici dell'AE ("F24 online", "F24 web" o "F24 cumulativo"). In caso di compensazioni " <u>interne</u> " o " <u>verticali</u> " è possibile avvalersi dei servizi bancari (es. Home Banking)	
Modelli F24 <u>che presentano compensazioni a saldo zero</u>	<u>Obbligo</u> di utilizzo dei servizi telematici dell'AE ("F24 online", "F24 web" o "F24 cumulativo").	
Modelli F24 <u>che presentano compensazioni con crediti d'imposta a fini agevolativi</u>		

2. IMPOSTE INDIRETTE: NOVITÀ INTRODOTTE DAL "DECRETO FISCALE"

(D.L. 124/2019)

Il D.L. 124/2019 ha introdotto le seguenti novità in materia di imposte indirette.

Utilizzo da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate dei files e fatture elettroniche (art. 14)

L'art. 14 del Decreto in esame stabilisce la memorizzazione dei file delle fatture elettroniche e di tutti i dati in esse contenuti, sino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello della dichiarazione cui i documenti si riferiscono o fino alla definizione di eventuali giudizi.

È prevista la memorizzazione integrale dei dati contenuti nei file, ivi compresi, quindi, quelli riguardanti

la natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione di cui all'art. 21 comma 2 lettera g) del D.P.R. 633/1972. Tali dati avrebbero dovuto essere cancellati in caso di mancata adesione del contribuente al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.

I dati memorizzati potranno essere utilizzati:

- dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di polizia economica e finanziaria che le sono proprie;
- dall'Agenzia delle Entrate e dalla stessa Guardia di Finanza, nel quadro delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale "prodromica a meglio orientare l'attività ispettiva di natura amministrativa dell'Amministrazione finanziaria".

La Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate sono tenute ad adottare "idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati", sentito il Garante della privacy. In merito si evidenzia che lo stesso Garante ha evidenziato che:

- la memorizzazione e l'elaborazione massiva dei dati delle fatture non dovrebbero riguardare il campo del file contenente la descrizione dell'operazione oggetto della fattura;

- le misure per evitare che il patrimonio informativo derivante dai dati delle fatture sia esposto a rischi di "esfiltrazione o attacchi informatici" dovrebbero essere individuate con atto normativo e non con provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza.

Acquisti di veicoli usati dall'estero (art. 9)

Il Decreto estende l'obbligo di esibizione all'Agenzia delle Entrate della documentazione atta a verificare l'esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'immatricolazione o la successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi (anche nuovi) senza preventivo pagamento dell'IVA anche agli acquisti di provenienza comunitaria effettuati da soggetti "privati consumatori" (non agenti nell'esercizio di imprese, arti o professioni).

Gli esiti del controllo operato saranno trasmessi al Dipartimento per i trasporti ai fini dell'immatricolazione del veicolo, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettere b) e c) del D.M. 26/3/2018. I termini e le modalità della verifica saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 17)

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate comunicherà telematicamente all'interessato l'importo dovuto, la sanzione ridotta a un terzo (ex art. 13 D.Lgs. 471/1997) e gli interessi.

L'Agenzia delle Entrate procederà all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme dovute, nell'ipotesi in cui i soggetti interessati non provvedano al versamento delle stesse entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Imponibilità IVA delle prestazioni didattiche (art. 32)

Il Decreto in oggetto ha adeguato la normativa IVA nazionale relativa alla generalità delle prestazioni didattiche alla sentenza della Corte di Giustizia UE 14/3/2019, causa C-449/17. Conseguentemente, è stata introdotta a decorrere dall'1/1/2020 la limitazione del regime di esenzione IVA ex art. 10 comma 1 n. 20) D.P.R. 633/1972 attualmente previsto per la generalità delle prestazioni didattiche, alle sole "prestazioni di insegnamento didattico o universitario". La sentenza precisa che il regime di esenzione IVA riguarda soltanto l'educazione dell'infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la

formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili, nonché le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all'insegnamento scolastico o universitario.

La modifica normativa interessa, altresì, le prestazioni di insegnamento della guida automobilistica: contrariamente a quanto avvenuto in passato, le prestazioni di insegnamento della guida automobilistica volte all'ottenimento delle patenti B e C1, sono da ritenersi imponibili ai fini IVA (sono da considerarsi, al contrario, esenti da IVA le prestazioni didattiche che consentono di sostenere l'esame per patenti di altra categoria in quanto rientranti nella nozione di "formazione professionale").

3. ALTRE NOVITÀ INTRODOTTE DAL "DECRETO FISCALE"

(D.L. 124/2019)

Si riportano le ulteriori novità fiscali introdotte dal Decreto in esame.

Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione (art. 1)

Viene disciplinato l'accollo del debito di imposta altrui, previsto dallo Statuto del contribuente. In particolare, le norme vietano esplicitamente il pagamento del debito accollato mediante compensazione.

Nel caso di violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto e sono irrogate sanzioni differenziate per l'accollante e l'accollato ed in particolare:

- all'accollante sono comminate le sanzioni pari al trenta per cento del credito, se il credito indebitamente compensato è esistente, o dal cento al duecento per cento dell'importo, ove il credito sia inesistente;
- all'accollato sono comminate le sanzioni pari al trenta per cento del dovuto recuperando l'imposta dovuta e gli interessi, importi per i quali l'accollante è coobbligato in solido.

In deroga alla disciplina generale, le sanzioni per la violazione del divieto di compensazione nell'accollo tributario sono irrogate entro l'ottavo anno successivo alla presentazione della delega di pagamento (in luogo di cinque anni dalla violazione normalmente previsti). In ogni caso, è demandata a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione delle ulteriori disposizioni attuative.

Credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici (art. 22)

Viene riconosciuto un credito d'imposta sulle commissioni addebitate per i pagamenti elettronici effettuati da privati. Possono beneficiare dell'agevolazione gli esercenti attività di impresa, arte o professioni che nell'anno d'imposta precedente abbiano avuto ricavi e compensi non superiori a € 400.000.

Il credito d'imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate:

- mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari (soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7 comma 6 del D.P.R. 605/1973);
- in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall'1/7/2020.

L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli "aiuti de minimis".

Tale credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito (artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR);
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili e va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito e in quelle successive fino alla conclusione dell'utilizzo.

Lotteria degli scontrini e premi cashless (artt. 19 e 20)

La "lotteria degli scontrini" prenderà avvio a partire dall'1/1/2020.

Nell'ambito della stessa, i soggetti che effettuano acquisti di beni o servizi in veste di privati consumatori

potranno partecipare all'estrazione a sorte di premi, purché l'acquisto sia effettuato presso esercenti che trasmettono in via telematica i dati dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 127/2015.

All'atto dell'acquisto:

- il cliente dovrà comunicare il proprio codice fiscale ovvero il "codice lotteria"; per garantire la privacy verrà infatti rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli dietro richiesta degli interessati un codice identificativo univoco assegnato al contribuente (c.d. "codice lotteria");
- l'esercente dovrà inviare tale dato all'Agenzia delle Entrate, unitamente a quelli della singola cessione di beni o prestazione di servizi.

Il Decreto stabilisce che i premi attribuiti nell'ambito della lotteria:

- sono esclusi dall'imposizione ai fini IRPEF per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta;
- sono esenti da qualsiasi prelievo erariale.

L'art. 20 del Decreto fiscale introduce una specifica sanzione amministrativa da € 100 a € 500 per gli esercenti che "ostacolano" il funzionamento della c.d. "lotteria degli scontrini":

- rifiutando di acquisire il codice fiscale comunicato dal cliente all'atto dell'acquisto;
- omettendo di trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione di beni o prestazione di servizi.

Alla suddetta sanzione viene esclusa, inoltre, la possibilità di applicare il c.d. "cumulo giuridico" di cui all'art. 12 del D.Lgs. 472/1997.

Per il periodo compreso tra l'1/1/2020 e il 30/6/2020, la sanzione amministrativa non si applica ai soggetti che, temporaneamente, assolvono l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 127/2015 mediante il registratore di cassa già in uso ovvero ricevuta fiscale e che, pertanto, non sono dotati di strumenti idonei alla memorizzazione elettronica o alla trasmissione telematica dei corrispettivi (registratori telematici).

Allo scopo di favorire l'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili per gli acquisti effettuati da parte di privati consumatori, si prevede l'istituzione di premi speciali qualora il pagamento delle operazioni avvenga mediante strumenti che consentono il pagamento elettronico. Sono altresì previsti premi anche per gli esercenti che certificano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi utilizzando gli strumenti

telematici per la memorizzazione e l'invio dei corrispettivi giornalieri.

Tali premi verranno istituiti con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, e verranno attribuiti, mediante estrazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie, sia ai privati consumatori (acquirenti), sia agli esercenti che hanno certificato l'operazione memorizzando in via elettronica e trasmettendo in via telematica i dati dei corrispettivi.

Obbligo di accettare i pagamenti tramite carte (art. 23)

I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito"; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

A decorrere dall'1/7/2020, la "mancata accettazione" di pagamenti tramite carte di pagamento, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarà punita con la sanzione amministrativa di € 30, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni in questione trovano applicazione le procedure e i termini previsti dalla L. 689/1981 che, peraltro, escludono espressamente l'applicazione di sanzioni in misura ridotta.

Autotrasportatori: risorse destinate al rinnovo del parco veicolare autotrasportatori (art. 53)

Vengono stanziati risorse destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Oggetto dell'agevolazione sono gli investimenti effettuati dal 27/10/2019 al 30/9/2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG),

gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI.

L'entità dei contributi, compresa tra un minimo di € 2 mila e un massimo di € 20 mila per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione. Le disposizioni attuative sono demandate ad un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

4. FATTURE ELETTRONICHE - PROROGHE

(Provvedimento Agenzia Entrate 30/10/2019 n. 738239 e D.L. 124/2019 art. 15)

Proroga adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche (Provvedimento Agenzia Entrate 30/10/2019 n. 738239)

Al fine di recepire dal punto di vista tecnico e strutturale le disposizioni contenute nell'art. 14 del Decreto fiscale che prevedono l'integrale memorizzazione dei dati dei file delle fatture elettroniche, è stato differito al 20/12/2019 il termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici (si veda la nostra nota informativa n.13/2019).

Proroga del divieto di emissione di fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie B2C e nuove modalità di trasmissione dei corrispettivi al Sistema TS (D.L. 124/2019 art. 15)

È disposta la proroga, anche per l'anno 2020, del divieto di emissione di fattura elettronica mediante SdI (Sistema di Interscambio):

- da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ("STS") con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema (art. 10-bis del D.L. 119/2018);
- da parte dei soggetti che, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al STS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del D.L. 135/2018).

Inoltre, a decorrere dall'1/7/2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS, adempiono alla memorizzazione

e inviano i dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso un registratore telematico.

5. LIMITE UTILIZZO CONTANTE

(D.L. 124/2019, art. 18, comma 1)

Viene disposto un progressivo abbassamento del limite riferito al divieto di trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (privati o operatori economici - si veda la nostra circolare n. 1/2016):

- a decorrere dall'1/7/2020 fino al 31/12/2021 quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore ad € 2.000;
- a decorrere dall'1/1/2022 quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore ad € 1.000.

Il limite all'utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Varia altresì la disciplina sanzionatoria, in quanto per le violazioni commesse e contestate:

- dall'1/7/2020 al 31/12/2021, il minimo edittale sarà pari a € 2.000 (dagli attuali € 3.000);
- a decorrere dall'1/1/2022, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a € 1.000.

6. VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI E DEI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI APPALTO O DI PRESTAZIONE DI OPERE E SERVIZI

(D.L. 124/2019, art. 4, commi 1-2)

Con l'intento di tutelare l'Erario viene introdotto l'art. 17-bis nel D.Lgs. 241/1997 che, disponendo una deroga al precedente art. 17 comma 1, ripartisce tra committente e imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici gli adempimenti per il versamento delle ritenute fiscali dovute in relazione alle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione dell'opera o del servizio, al fine di garantirne il versamento.

Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dall'1/1/2020.

Sinteticamente l'articolato impianto normativo prevede quanto segue.

Ambito soggettivo

Le nuove disposizioni si applicano ai committenti che sono residenti in Italia ai fini delle imposte dirette e che rivestono la qualifica di sostituti d'imposta.

Ambito oggettivo

L'obbligo si applica alle ritenute fiscali (a titolo di IRPEF e relative addizionali) operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti al personale impiegato "nell'esecuzione dell'opera o del servizio". Come chiarito dalla Relazione illustrativa al Decreto "l'ambito applicativo non è limitato esclusivamente ai contratti di appalto, dovendo intendersi ricompresi nella locuzione utilizzata anche i contratti non nominati, o misti, nonché i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, nei quali oggetto del contratto è comunque l'assunzione di un obbligo di fare da parte dell'impresa appaltatrice".

Obblighi e responsabilità dell'impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrici

Almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali,

l'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice deve fornire al committente:

- la provvista necessaria per il pagamento delle ritenute sul conto corrente bancario o postale da questi comunicato;
- a mezzo PEC, l'elenco con il nominativo di tutti i lavoratori (codice fiscale) impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione dell'opera / servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun soggetto, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
- i dati necessari per la compilazione delle deleghe di pagamento (modelli F24) da utilizzare per il versamento;
- i dati identificativi del bonifico della provvista.

L'impresa appaltatrice o affidataria che, entro la scadenza per fornire la provvista abbia maturato il diritto a percepire corrispettivi, può chiedere al committente che tali corrispettivi vengano utilizzati in compensazione per il versamento delle ritenute.

L'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice è responsabile:

- per la corretta determinazione delle ritenute;
- per la corretta esecuzione delle medesime;
- per il loro versamento se nel previsto termine (almeno 5 giorni lavorativi antecedenti rispetto alla scadenza del termine per il versamento) non ha fornito la provvista o non ha inviato la richiesta di utilizzare i corrispettivi maturati in compensazione con le ritenute che devono essere versate;
- se non ha trasmesso al committente l'elenco nominativo dei lavoratori completo di dettaglio delle ore lavorate e dell'importo della retribuzione corrisposta, nonché i dati per la compilazione delle deleghe di pagamento (modelli F24) e i dati identificativi del bonifico della provvista.

Obblighi e responsabilità del committente

Il committente:

- deve comunicare in tempo utile il conto corrente bancario o postale sul quale ricevere la provvista;

- se ha ricevuto tempestivamente la provvista (o la richiesta di utilizzare corrispettivi maturati) deve eseguire il versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie;
- deve indicare nel modello F24 il codice fiscale del soggetto che ha effettuato le ritenute, quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito;
- deve sospendere il pagamento dei corrispettivi in caso di inadempimento dell'impresa appaltatrice o affidataria;
- deve comunicare entro 90 giorni eventuali inadempimenti dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice all'Agenzia delle Entrate competente.

Il committente è responsabile:

- nel limite dell'importo ricevuto, per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici;
- integralmente nel caso in cui non abbia comunicato gli estremi del conto corrente bancario o postale da utilizzare per il versamento della provvista;
- per la mancata sospensione del pagamento dei corrispettivi maturati, nel caso in cui l'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice sia inadempiente.

In caso di inadempimento, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni attività di recupero del credito fino al momento in cui non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Entro 5 giorni dal versamento delle ritenute, il committente ne dà comunicazione a mezzo PEC all'impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice, la quale, ove non l'abbia ricevuta, deve informare l'Agenzia delle Entrate competente.

Nel caso in cui l'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice entro 90 giorni da eventuali inadempimenti fornisca la provvista o chieda la compensazione con i corrispettivi maturati e trasmetta i dati necessari al committente, lo stesso verserà le somme e, su richiesta del soggetto che ha effettuato le ritenute, perfezionerà il ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997 addebitandogli gli interessi e le sanzioni versate.

Facoltà di disapplicazione della nuova disciplina

L'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, previo rilascio di apposito certificato che attesti il possesso dei requisiti di seguito indicati, ha la facoltà di disapplicare la nuova disciplina provvedendo direttamente al versamento delle ritenute fiscali, se, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della prevista scadenza:

- risulta in attività da almeno 5 anni ovvero abbia eseguito nei 2 anni precedenti versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo superiore a € 2 milioni;
- non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli Agenti della Riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad € 50.000, per i quali siano ancora dovuti pagamenti e non vi siano sospensioni.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della norma in analisi, è previsto il rilascio di un certificato che attesti il ricorrere delle cause di esclusione secondo modalità che verranno indicate con un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Contributi previdenziali e premi INAIL - Esclusione della compensazione

Il comma 15 del nuovo art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997 stabilisce che, in deroga al precedente art. 17 comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati:

- in relazione alle retribuzioni erogate ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati;
- nel corso di durata del contratto.

Nella fattispecie in esame, non si ha quindi alcun trasferimento in capo al committente dell'obbligo di versamento dei contributi relativi all'INPS o ad altro ente previdenziale obbligatorio, nonché dei premi INAIL, relativi ai dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, obbligo che rimane in capo al datore di lavoro (impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice), il quale dovrà provvedervi senza però poter effettuare alcuna compensazione nel modello F24.

Le violazioni degli obblighi previsti dalla nuova disciplina è punita con le sanzioni penali e amministrative in vigore.

7. START UP INNOVATIVE: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI

(Decreto MISE 30/8/2019)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto MISE che apporta modifiche al regime agevolativo per le start-up innovative. La riforma mira a semplificare ed accelerare le procedure di accesso, concessione e erogazione delle agevolazioni, attraverso l'aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari. Tra le novità più significative, l'innalzamento del limite massimo di finanziamento concesso, che passa dal 70% all'80% delle spese ritenute ammissibili.

Il decreto ministeriale modifica innanzitutto la definizione di visto Start Up e di organismo di ricerca e prevede ammissibile alle agevolazioni i piani di impresa caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale, dell'intelligenza artificiale, della *blockchain* e dell'*internet of things*, finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i piani d'impresa devono prevedere spese, al netto dell'IVA, di importo non superiore ad € 1.500.000 e non inferiore a € 100.000.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a:

- immobilizzazioni materiali quali impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all'attività d'impresa, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata;
- immobilizzazioni immateriali necessarie all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata;
- servizi funzionali alla realizzazione del piano d'impresa, direttamente correlati alle esigenze

produttive dell'impresa, ivi compresi i servizi di incubazione e di accelerazione d'impresa e quelli relativi al marketing ed al *web-marketing*;

- personale dipendente e collaboratori a qualsiasi titolo, nella misura in cui sono impiegati funzionalmente nella realizzazione del piano d'impresa.

Il Decreto prevede inoltre una serie di spese non ammissibili e le specifiche modalità di erogazione del finanziamento agevolato.

Il MISE dovrà aggiornare la propria circolare esplicativa al fine di recepire le modifiche di cui al presente decreto. Fatti salvi i provvedimenti già adottati, la nuova disciplina entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della suddetta circolare aggiornata.

8. MODIFICHE DELLA DISCIPLINA PENALE E DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

(D.L. 124/2019, art. 39)

L'art. 39 del D.L. 124/2019 inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità; introduce inoltre, in caso di condanna (o patteggiamento della pena), la c.d. "confisca allargata" che comporterà la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito.

La medesima disposizione modifica, altresì, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente.

Nelle tabelle che seguono si evidenziano le novità legislative mettendole a confronto la normativa vigente:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000)			
Normativa vigente	D.L. 124/2019		
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Pena invariata per passivi fittizi inferiori a €100.000		Responsabilità amministrativa enti: sanzione pecuniaria fino a 500 quote
	Reclusione da 4 a 8 anni per passivi fittizi uguali o superiori a €100.000	Confisca allargata per passivi fittizi superiori a €100.000	

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000)		
Normativa vigente	D.L. 124/2019	
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Reclusione da 3 a 8 anni	Confisca allargata per imposta evasa superiore a €100.000

Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000)		
Normativa vigente	D.L. 124/2019	
<p>Il comma 1 prevede la reclusione da 1 a 3 anni quando, congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 150.000 - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, sia superiore € 3 milioni 	<p>Il nuovo comma 1 prevede la reclusione da 2 a 5 anni quando, congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000 - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, sia superiore € 2 milioni 	<p>Confisca allargata</p>
<p>1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</p> <p>1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).</p>	<p>Abrogato comma 1 ter</p> <p>Di conseguenza, fuori dei casi di cui al comma 1 bis, saranno in futuro punibili tutte le valutazioni erronee anche se, singolarmente considerate, differiscano in misura inferiore al 10% da quelle ritenute corrette.</p>	

Omessa dichiarazione (art. 5, commi 1 e 1 bis, D.Lgs. 74/2000)		
Normativa vigente	D.L. 124/2019	
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni	Reclusione da 2 a 6 anni	Confisca allargata per imposta evasa o ritenute non versate superiori a €100.000

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000)		
Normativa vigente	D.L. 124/2019	
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Pena invariata per importi non veritieri inferiori a €100.000	
	Reclusione da 4 a 8 anni per importi non veritieri uguali o superiori a €100.000	Confisca allargata per importi non veritieri superiori a €100.000

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)		
Normativa vigente	D.L. 124/2019	
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Reclusione da 3 a 7 anni	Confisca allargata

Omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10 bis, D.Lgs. 74/2000)	
Normativa vigente	D.L. 124/2019
Reclusione da 6 mesi a 2 anni con soglia di punibilità di € 150.000	Reclusione da 6 mesi a 2 anni con soglia di punibilità di € 100.000

Omesso versamento di IVA (art. 10 ter, D.Lgs. 74/2000)	
Normativa vigente	D.L. 124/2019
Reclusione da 6 mesi a 2 anni con soglia di punibilità di € 250.000	Reclusione da 6 mesi a 2 anni con soglia di punibilità di € 150.000

Oltre che nei casi sopra visti, la confisca allargata troverà applicazione anche nelle ipotesi di:

- indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000) quando ha ad oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori a € 100.000;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74 del 2000) quando l'ammontare delle imposte ovvero gli elementi attivi o passivi sono diversi dagli effettivi per un importo superiore a € 100.000.

Da ultimo si precisa che tutte le suddette disposizioni entreranno in vigore solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del D.L. 124/2019.

- il termine per il pagamento in un'unica soluzione, ovvero della prima rata, delle somme dovute per l'adesione alla cd. rottamazione-ter;
- il termine per il pagamento in unica soluzione, ovvero della prima rata, delle somme residue dovute per la cd. rottamazione-bis;
- il termine per il pagamento in unica soluzione, ovvero della prima rata, del quantum residuo dovuto dai soggetti aderenti alla rottamazione-bis, originariamente esclusi dalla rottamazione ter e successivamente riammessi all'agevolazione per effetto del D.L. 135/2018.

9. RIAPERTURA TERMINI PRIMA RATA DEFINIZIONE AGEVOLATA 2019

(D.L. 124/2019, art. 37)

L'art. 37 del D.L. 124/2019 posticipa dal 31/7/2019 al 30/11/2019 le seguenti scadenze:

10. REVISIONE DELLA TASSAZIONE IN MATERIA DI GIOCHI

(D.L. 124/2019, artt. 26-31)

Diverse novità vengono introdotte in relazione alla tassazione e gestione del settore dei giochi e apparecchi da intrattenimento; novità riguardanti principalmente:

- l'incremento, dal 10/2/2020, della misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento, fissato rispettivamente al 23% per le new slot e al 9% per le videolottery;

- l'istituzione, a decorrere dall'esercizio 2020, del Registro unico degli operatori del gioco pubblico per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale;
- l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria alle società emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali che trasferiscono somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale;
- il potenziamento dei controlli in materia di giochi per prevenire il gioco da parte di minori, impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro e contrastare l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali;
- il divieto agli operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico;
- la chiusura dei punti vendita in cui sono offerti al pubblico scommesse e concorsi pronostici, se il relativo concessionario è debitore d'imposta unica in base a sentenza anche non definitiva.

11. PREVENZIONE DELLE FRODI NEL CAMPO DELLE ACCISE E NEL SETTORE DEI CARBURANTI, IDROCARBURI E ALTRI PRODOTTI

(D.L. 124/2019, artt. 5-8, 10-12)

Diverse norme vengono introdotte, con decorrenze differenziate, per contrastare i fenomeni evasivi che si registrano nel campo delle accise e dei carburanti; norme qui di seguito sintetizzate:

- l'art.5 introduce alcune disposizioni di modifica al Testo Unico Accise volte nel complesso a prevenire e reprimere le frodi nel settore delle accise, prevedendo a titolo esemplificativo una revisione dei requisiti di affidabilità e onorabilità che devono possedere i soggetti operanti nei vari passaggi della filiera distributiva dei prodotti carburanti ovvero la

modifica in parte dei limiti di capacità previsti per i depositi per uso privato, agricolo e industriale nonché per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali;

- l'art. 6 prevede che, nei casi di deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA, le cessioni di carburante intervenute durante la custodia in deposito siano effettuate con pagamento dell'IVA. Nel caso di depositi a utilizzo misto, inoltre, è escluso il pagamento anticipato dell'IVA al momento dell'estrazione dal deposito solo in presenza di due condizioni concomitanti: ovvero la riconosciuta affidabilità dell'operatore e la prestazione di idonea garanzia. Le modifiche rendono più restrittive le deroghe al pagamento anticipato dell'IVA al momento dell'estrazione dal deposito: l'anticipato versamento non è effettuato se i carburanti sono di proprietà del gestore del deposito, solo a condizione che il deposito sia di capacità non inferiore a 3000 metri cubi. Si vieta l'utilizzo della dichiarazione d'intento per tutte le cessioni e le importazioni definitive che riguardano i carburanti e gli altri prodotti energetici interessati dalla disciplina antifrode, salve specifiche eccezioni (acquisto di gasolio commerciale per trasporto di merci e di persone ai fini dello svolgimento della propria attività, presso un deposito commerciale, da soggetti che non rivestono la qualifica di depositario autorizzato e di destinatario registrato nonché da soggetti diversi da quelli per conto dei quali i gestori di un deposito fiscale o destinatari registrati abbiano immesso in consumo o estratto il gasolio);
- l'art. 7 introduce disposizioni volte a contrastare l'uso fraudolento di taluni prodotti, classificabili come oli lubrificanti, illecitamente venduti e utilizzati come carburanti per autotrazione o combustibili per riscaldamento, allo scopo di evadere il pagamento dell'accisa;
- l'art. 8 prevede, dal 2020, che sia individuato un importo massimo agevolabile dell'accisa sul gasolio utilizzato come carburante, in favore di alcuni esercenti attività di trasporto merci e passeggeri, (fissato in 1 litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo che può beneficiare dell'agevolazione, per ogni chilometro percorso);
- l'art. 10 obbliga gli esercenti dei depositi fiscali di stoccaggio (con capacità non inferiore a 3.000 metri

cubi) a dotarsi del cd. sistema INFOIL, ovvero di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante, entro il 30/6/2020;

- l'art. 11 affida a una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di fissare tempi e modalità per introdurre l'obbligo, entro il 30/6/2020, di presentare esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento doganale (ivi compreso il DAS - documento amministrativo semplificato) per la benzina e il gasolio usato come carburante sottoposti ad accisa;
- l'art. 12 introduce l'obbligo, per le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale ai

consumatori finali (operatori di vettoriamento), di presentare esclusivamente in forma telematica i dati relativi ai prodotti trasportati, secondo modalità fissate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.



CONTATTI

Adacta Studio Associato

Vicenza – Strada Marosticana, 6/8 - 36100 Vicenza | T. +39 0444.228000

Milano – Via Visconti di Modrone, 21 - 20122 Milano | T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it

